

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I

Nota

Prot. n. m\_dg.DAG.25/11/2005.41335.U

*Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione  
Roma*

*Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche  
Roma*

*Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
Loro sedi*

*E P.C. Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Ufficio VI  
Sede*

*All'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia  
Roma*

**OGGETTO: Legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante "facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali"**

E' stato chiesto di conoscere se in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/02) sia ancora dovuta la corresponsione dei diritti di cui all'art. 2 del D.M. 27 maggio 1994 per gli atti notificati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante "*facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*".

In merito a tale problematica deve ritenersi che per le notifiche eseguite ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, siano tuttora dovuti i diritti determinati dall'art. 2 del D.M. 27 maggio 1994 nella considerazione che la suddetta disposizione non è stata abrogata o assorbita né dalla legge sul contributo unificato (art. 9, comma 2, legge 488 del 1999 così come modificato dalla legge n. 342/00) né, tanto meno, dalle disposizioni contenute nel citato DPR 115/02.

Gli Uffici giudiziari sono pertanto invitati a vigilare sull'esatta corresponsione dei diritti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 53/94, così come determinati dall'art. 2 del citato D.M., da apporre sugli atti in marche da bollo da parte dei legali che provvedono direttamente alla notifica.

Per le violazioni della predetta formalità si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili (art. 10, comma 2, legge 53/94).

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Roma, 24 novembre 2005